

Edizione 09/2024

Condizioni generali d'assicurazione (CGA). Cembra ShoppingProtect.

Europea Assicurazioni Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV o assicuratore nelle Condizioni generali d'assicurazione), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è Cembra Money Bank SA (denominata nelle Condizioni generali d'assicurazione Cembra), Bändliweg 20, CH-8048 Zurigo.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce al possessore di una carta di credito valida ed emessa in Svizzera dallo stipulante Cembra la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono quelle indicate nell'attestato d'assicurazione e/o nella dichiarazione di adesione/polizza dello stipulante, nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni particolari (CP).

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite p. es. dalla proposta, dalle informazioni per la clientela, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), da eventuali altre Condizioni particolari (CP) o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella proposta d'assicurazione, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione e nelle eventuali Condizioni particolari.

Di quale assicurazione si tratta?

Le assicurazioni che ha stipulato sono fondamentalmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA, CP).

Quali prestazioni assicurative sono erogate?

L'ammontare delle prestazioni o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nella dichiarazione di adesione, nella polizza, nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Come si calcola il premio?

Il premio è comunicato esplicitamente nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p. es. tassa di bollo federale) sono indicati nel conteggio del premio o nell'attestato d'assicurazione, o nella polizza emessa dallo stipulante.

Quali obblighi sussistono al momento della stipula del contratto?

Ai sensi dell'art. 6 della legge sul contratto d'assicurazione, la persona assicurata, in quanto proponente/persona che aderisce al contratto d'assicurazione collettiva, è tenuta a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione (adesione al contratto d'assicurazione collettiva) la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire l'adesione, e quindi la relativa copertura assicurativa, entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della reticenza. Se l'adesione viene risolta mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi hanno le persone assicurate?

Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue:

- Un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV.
- In caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. in caso di sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione).
- In caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).
- Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente le altre persone assicurate (segnatamente i titolari delle carte supplementari) in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di sinistro, nonché al fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possono essere reperite in qualsiasi momento presso Cembra o su Internet all'indirizzo www.cembra.ch.
- Il premio è dovuto al momento dell'affiliazione al contratto d'assicurazione collettiva. Cembra fattura un premio mensile alla persona assicurata per tutta la durata del contratto. La persona assicurata deve pagare la fattura entro la data indicata sulla stessa (data di scadenza). Se la persona assicurata non paga il premio entro la scadenza, viene sollecitata per iscritto da Cembra a effettuare il pagamento entro il termine stabilito dal sollecito. Se il sollecito si rivela infruttuoso, l'obbligo di versare le prestazioni è sospeso a partire dalla scadenza del termine e Cembra ha il diritto di risolvere il contratto di assicurazione collettiva e la copertura assicurativa. Gli eventi che si verificano durante questo periodo non sono assicurati.

Quando inizia e termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa ha inizio nel giorno concordato con lo stipulante al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare della carta, al più tardi con il pagamento del primo premio assicurativo e la ricezione dell'attestato d'assicurazione. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vale per 365 giorni a partire dalla data citata nell'attestato d'assicurazione o nella polizza assicurativa (durata minima). Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di 30 giorni a meno che il titolare della carta o lo stipulante non la disdica per iscritto o in un'altra forma testuale con un preavviso di 30 giorni per la fine del mese. La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto relativo all'uso della carta tra titolare ed emittente della stessa ai sensi delle Condizioni generali dello stipulante o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva, per la fine dell'ultimo periodo assicurativo pagato.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente

- in seguito a un sinistro per il quale la ERV ha versato delle prestazioni:
 - da parte della persona assicurata, al più tardi 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
 - dalla ERV, al più tardi alla data del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta; in entrambi i casi menzionati in precedenza, non esiste tuttavia il diritto a una restituzione pro rata di un premio assicurativo eventualmente già versato per il periodo assicurativo in corso;
- in caso di aumento del premio o della franchigia da parte della ERV; dalla persona assicurata per la fine del mese d'assicurazione, qualora non accetti le nuove disposizioni. Restano riservate le modifiche prescritte dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle spese) in caso di coperture disciplinate dalla legge.

Quando si beneficia del diritto di revoca?

La persona assicurata può revocare la propria proposta per l'adesione al contratto d'assicurazione collettiva o la dichiarazione relativa all'adesione per iscritto o in un'altra forma testuale. Il termine di revoca è di 14 giorni a partire dal momento in cui la persona assicurata ha richiesto l'adesione o ha ricevuto conferma della sua accettazione. Il termine è rispettato se la persona assicurata notifica la revoca alla ERV o a Cembra o se invia la sua notifica di revoca per posta l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni collettive di persone, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti della ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alla legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informatica sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio nonché elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione collettiva.

In caso di dubbi, per l'interpretazione e il contenuto dell'intera documentazione fa fede esclusivamente la versione tedesca.

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

In caso di dubbi, per l'interpretazione e il contenuto dell'intera documentazione fa fede esclusivamente la versione tedesca.

- 1 Disposizioni generali
- 2 Estensione della garanzia
- 3 Garanzia del miglior prezzo
- 4 Assicurazione acquisti
- 5 Protezione degli acquisti online
- 6 Assicurazione restituzione di merci
- 7 Glossario

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF per anno assicurativo	
Persone assicurate	Titolare della carta principale ed eventuali titolari di carte supplementari	
Franchigia per sinistro	Nessuna franchigia	
Assicurazione shopping		
		Campo di applicazione territoriale
Estensione della garanzia	2 anni 2000.–	In tutto il mondo
Garanzia del miglior prezzo	4000.– (al massimo 5 eventi all'anno)	Svizzera
Assicurazione acquisti	5000.–	In tutto il mondo
Protezione degli acquisti online	2000.–	In tutto il mondo
Assicurazione restituzione di merci	1000.– (al massimo 2 eventi all'anno)	In tutto il mondo

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

- A L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera. Sono assicurate soltanto le carte principali e supplementari valide (non disdetta o bloccate) del titolare di carte menzionato nella polizza assicurativa/dichiarazione di Cembra.
- B La copertura assicurativa sussiste se almeno il 51% del prezzo dell'oggetto è stato pagato con una carta di credito valida (non disdetta o bloccata) emessa da Cembra.
- C La merce deve avere un valore di almeno CHF 50.–.

1.2 Campo di applicazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo disposizione contraria.

1.3 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- a) già verificati o manifestati come tali al momento della stipula dell'assicurazione;
- b) che vengono causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato;
- c) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili al terrorismo;
- d) risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- e) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare da trasformazioni nucleari.

1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV le proprie pretese derivanti dalla responsabilità civile fino all'ammontare dei costi sostenuti dalla ERV.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.
- C Se sussistono più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

1.5 Altre disposizioni

- A I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni percepite indebitamente dal titolare della carta devono essere rimborsate alla ERV entro 30 giorni insieme alle relative spese insorte.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E La ERV eroga le sue prestazioni in linea di massima in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- F Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.
- G La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.6 Obblighi in caso di sinistro

- A In caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, www.erv.ch/it/cembra-shopping, sinistri@erv.ch.
- B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare e chiarire il sinistro.
- C All'assicuratore
- devono essere fornite tempestivamente le informazioni richieste;
 - devono essere consegnati i documenti necessari e
 - devono essere indicate le coordinate di pagamento (IBAN di Cembra).
- D È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV/di Cembra.

1.7 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

- A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni.
- B L'obbligo dell'assicuratore di versare le prestazioni decade se
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
 - vengono taciuti fatti o
 - non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizia, verbale di accertamento, conferma e ricevute) e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

2 Estensione della garanzia

2.1 Oggetti assicurati

- A L'estensione della garanzia copre i nuovi dispositivi acquistati con garanzia del fabbricante valida, prolungandola per la durata concordata.
- B L'assicurazione copre:
- elettrodomestici (cosiddetti «bianchi» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane o spazzolini elettrici);
 - dispositivi elettronici per l'intrattenimento (cosiddetti «bruni» come televisori, lettori DVD, sistemi di home cinema, impianti Hi-Fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere o dispositivi GPS);
 - dispositivi elettrici per la comunicazione (cosiddetti «grigi» come telefoni cellulari, computer, notebook, fotocopiatrici, fax, scanner o console di gioco).

2.2 Durata dell'assicurazione

Il periodo di estensione della garanzia decorre dalla fine della garanzia del fabbricante e ha una durata di 24 mesi (2 anni).

2.3 Prestazioni assicurate

- A L'assicurazione estende la garanzia del fabbricante e rimborsa le spese di riparazione o sostituzione nel caso di un danno che sarebbe stato coperto dalla garanzia del fabbricante originaria.
- B La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.4 Oggetti non assicurati:

- dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente nello stabile, come climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- dispositivi che non dispongono di numero di serie o di garanzia del fabbricante;
- oggetti presi a noleggio o in leasing;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

2.5 Eventi e spese non assicurati:

- danni che non rientrerebbero nella garanzia del fabbricante originaria, come per esempio: fattori esterni, direttamente o indirettamente riconducibili a trasporto, consegna o installazione, interruzione di corrente, variazioni di corrente o linee di alimentazione e messa a terra erroneamente allacciate;
- danneggiamento conseguente a un sinistro, danni causati da utilizzo errato, danni da incendio, acqua o liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, perizie, pulizia, riparazioni estetiche che non influiscono sul funzionamento, materiale di consumo, virus, software o back-up difettosi, spese per lo smontaggio di dispositivi installati in modo fisso;
- danni che rientrano nella durata della garanzia del fabbricante originaria.

2.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore le seguenti prove:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno il 51 % del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta di credito;
 - originale o copia della garanzia del fabbricante;
 - dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
 - copia della polizza assicurativa/dell'attestato d'assicurazione;
 - tutti gli altri documenti rilevanti che vengono richiesti.

3 Garanzia del miglior prezzo

3.1 Oggetti assicurati

- A La garanzia del miglior prezzo garantisce alla persona assicurata il miglior prezzo per l'acquisto di un articolo.
- B La differenza tra il prezzo originariamente pagato e quello dello stesso articolo identico ridotto per un lasso di tempo limitato deve essere di almeno 30.– CHF o più. L'articolo identico offerto a un prezzo inferiore deve essere della stessa marca, dello stesso modello, con lo stesso nome e/o lo stesso numero, nonché offerto da un fornitore commerciale registrato in Svizzera (negoziato, impresa di vendita per corrispondenza, fornitore su Internet o sito Internet, grande magazzino).

3.2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia dalla data di acquisto e dura 14 giorni.

3.3 Prestazioni assicurate

- A L'assicuratore rimborsa la differenza tra il prezzo originariamente pagato con la carta assicurata, in base alla ricevuta d'acquisto (IVA inclusa) e/o al conteggio della carta di credito, e il prezzo più basso dello stesso oggetto.
- B La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

3.4 Oggetti non assicurati

- contanti, assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, marchi, biglietti della lotteria, biglietti d'ingresso;
- pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- qualsiasi veicolo a motore, comprese auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- animali vivi o piante;
- beni deperibili come cibi, bevande, tabacchi o carburanti;
- pezzi unici prodotti su misura o personalizzati;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione;
- offerte in liquidazione, come articoli da «vendite di liquidazione per cessazione dell'attività»;
- articoli venduti tramite buoni del produttore o sconti per i dipendenti, o articoli venduti tramite sconti speciali, prodotti gratuiti o unici, impegni contrattuali o altre offerte limitate;
- articoli di negozi speciali offerti in luoghi non aperti al pubblico, come club o associazioni;
- articoli offerti fuori dalla Svizzera o da aziende o siti web non registrati in Svizzera.

3.5 Eventi e spese non assicurati

- offerte che sono state pubblicate prima della data di acquisto o più di 14 giorni dopo la stessa;
- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- servizi acquistati congiuntamente all'articolo, come lavoro salariato, manutenzione, riparazione o installazione di prodotti, beni o proprietà, o la consulenza professionale di qualsiasi tipo.

3.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore le seguenti prove:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - estratto conto o giustificativo della transazione da cui risulti che almeno il 51 % del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;
 - copia della polizza assicurativa/dell'attestato d'assicurazione;
 - prova (p. es. opuscolo) che mostri l'articolo identico acquistato, nonché la data di vendita e/o di emissione e il prezzo d'offerta più basso del fornitore terzo.

4 Assicurazione acquisti

4.1 Oggetti assicurati

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per un periodo limitato contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento di oggetti mobili appena acquistati.

4.2 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per gli articoli di acquisto recente valida per 30 giorni dalla data di acquisto.

4.3 Prestazioni assicurate

- A L'assicuratore rimborsa le spese di riparazione o sostituzione degli oggetti assicurati.
- B L'assicuratore decide se l'oggetto deve essere riparato, sostituito con un oggetto di valore equivalente o se deve essere risarcito fino a concorrenza dell'importo originariamente pagato in base alla ricevuta d'acquisto.
- C Se l'articolo fa parte di una coppia o di un set, l'assicuratore pagherà solo la parte danneggiata, a condizione che l'articolo non sia inutilizzabile senza l'altra parte. Se la compagnia d'assicurazione paga la coppia o il set in base a un caso assicurativo, la parte restante diventa proprietà dell'assicuratore. Finché l'oggetto smarrito o danneggiato non viene recuperato, la parte esistente rimane in possesso della compagnia di assicurazione.
- D La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

4.4 Oggetti non assicurati

- contanti, assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria o biglietti d'ingresso;
- pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- veicoli a motore come auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente nello stabile, come moquette, pavimenti, piastrelle, climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- oggetti presi a noleggio o in leasing;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

4.5 Eventi e spese non assicurati

- danni che rientrano nella garanzia del fabbricante;
- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- perdita o danneggiamento causato da parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- perdita o danneggiamento dovuto a difetti meccanici, elettrici, errori del software, inclusi errori di dati ma non in via esaustiva, qualsiasi interruzione di corrente, variazione di potenza, cortocircuito o guasto di sistema alle telecomunicazioni o agli impianti satellitari;
- perdita o danneggiamento risultante dalla normale usura;
- perdita o danneggiamento risultante da un uso improprio (compreso il taglio, la segatura e l'alterazione della forma);
- perdita o danneggiamento di oggetti lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico;
- perdita o danneggiamento dovuto a o in relazione con incidenti nucleari, biologici o chimici;
- perdita o danneggiamento a seguito di confisca da parte di governi, autorità pubbliche o funzionari doganali;
- perdita o danneggiamento dovuto a inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.

4.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore le seguenti prove:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno il 51 % del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta di credito;
 - rapporto della polizia in caso di furto, furto con scasso o rapina;
 - dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto dell'oggetto e che può eseguire l'eventuale riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
 - copia della polizza assicurativa/dell'attestato d'assicurazione;
 - tutti gli altri documenti rilevanti che vengono richiesti.
- C In caso di danneggiamento, l'avente diritto può essere esortato a inviare a proprie spese l'oggetto danneggiato all'assicuratore per ulteriori accertamenti.

5 Protezione degli acquisti online

5.1 Oggetti assicurati

L'assicurazione copre gli oggetti mobili acquistati via Internet.

5.2 Estensione dell'assicurazione

L'assicuratore fornisce una copertura assicurativa nei seguenti casi:

- l'articolo ricevuto non corrisponde a quello ordinato originariamente, per cui deve essere notificato al venditore per iscritto entro 30 giorni dalla consegna;
- l'oggetto assicurato viene consegnato in modo tale da non permetterne più la funzionalità secondo l'uso previsto, per esempio rottura o consegna incompleta, per cui deve essere notificato al venditore per iscritto entro 30 giorni dalla consegna;
- l'oggetto assicurato non viene consegnato entro 30 giorni dall'addebito dell'intero prezzo d'acquisto e dopo l'invio per iscritto di un sollecito al fornitore, non avendo quest'ultimo provveduto a fornire alcuna motivazione (notifica di un ritardo nella consegna).

5.3 Prestazioni assicurate

- A L'assicuratore rimborserà i costi del reso e/o il prezzo di acquisto come segue:
- i costi del reso dell'oggetto assicurato al venditore, se quest'ultimo acconsente alla restituzione e accetta di effettuare una consegna sostitutiva o di rimborsare il prezzo d'acquisto.
 - Resta salvo il caso in cui il venditore si fa carico dei costi del reso;
 - i costi del dell'articolo assicurato al venditore nonché il prezzo d'acquisto, se il venditore non acconsente alla restituzione dell'articolo oppure vi acconsente ma non effettua una consegna sostitutiva o non rimborsa il prezzo d'acquisto entro 90 giorni;
 - il prezzo di acquisto addebitato se il venditore non consegna l'articolo entro 30 giorni;
- B un'eventuale consegna sostitutiva o il rimborso del prezzo d'acquisto da parte del venditore avente luogo dopo che l'assicuratore ha rimborsato il prezzo d'acquisto saranno ceduti all'assicuratore.
- C La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

5.4 Oggetti non assicurati:

animali vivi, piante, contanti, travellers' cheque, biglietti di viaggio, titoli o altri documenti commerciali trasferibili, qualsiasi servizio legato all'oggetto assicurato o alla sua consegna, gioielli o pietre preziose, dati scaricati da Internet (inclusi dati MP3, foto e software), merci offerte in aste online.

5.5 Eventi non assicurati:

- mancata consegna dell'oggetto assicurato in seguito a uno sciopero degli uffici postali o delle imprese di trasporto competenti;
- mancata o ritardata consegna dell'oggetto assicurato a causa di dati errati/non validi relativi all'indirizzo di consegna;
- danni dovuti a una consegna ritardata che non hanno comportato l'addebito sul conto della persona assicurata.

5.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore le seguenti prove:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno il 51 % del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta di credito;
 - copia della polizza assicurativa/dell'attestato d'assicurazione;
 - originale o copia della conferma d'ordine e della ricevuta d'acquisto;
 - in caso di mancata consegna entro 30 giorni: dichiarazione firmata dalla persona assicurata secondo cui la merce ordinata non è stata consegnata, copia della lettera di sollecito indirizzata al fornitore nonché il parere scritto del fornitore stesso;
 - bolla di consegna e, se del caso, ricevuta della spedizione di ritorno con indicazione dei rispettivi costi.

6 Assicurazione restituzione di merci

6.1 Oggetti assicurati

Sono assicurati gli oggetti mobili non danneggiati, non utilizzati e perfettamente funzionanti, acquistati via Internet e il cui reso non è accettato dal punto vendita.

6.2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia dopo il ricevimento dell'oggetto e dura 90 giorni.

6.3 Campo di applicazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

6.4 Prestazioni assicurate

- A L'assicuratore rimborsa i costi in franchi svizzeri per la cosa assicurata, come da ricevuta d'acquisto/conferma d'ordine, fino a concorrenza della somma assicurata massima.
- B La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

6.5 Cose e oggetti non assicurati:

- contanti e valori patrimoniali digitali (criptovalute, coin, token ecc.), assegni, biglietti, titoli valori,
- buoni;
- gioielli, monili, metalli preziosi o altre pietre preziose;
- oggetti che contengono oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- articoli di antiquariato, armi o oggetti con valore artistico, affettivo e/o da collezione;
- generi alimentari e voluttuari, piante, cosmetici, medicinali, carburanti;
- veicoli a motore inclusi auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- software, dati, foto e altri dati o registrazioni di qualsiasi tipo scaricati da Internet;
- dispositivi/oggetti collegati in maniera permanente all'edificio;
- pezzi unici prodotti su misura e/o personalizzati;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione;
- offerte di saldi, liquidazione o di liquidazione totale;
- articoli venduti tramite buoni del produttore, sconti per il personale o altri sconti (come sconti promozionali, funzionali, quantitativi, in natura, speciali, di fidelizzazione e/o temporali);
- articoli venduti tramite vincoli contrattuali o articoli gratuiti.

6.6 Prestazioni e costi non assicurati:

- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- dazi e spese doganali;
- servizi di ogni tipo, comprese le prestazioni acquistate insieme all'oggetto.

6.7 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore le seguenti prove:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della conferma d'ordine e della ricevuta d'acquisto;
 - copia della polizza assicurativa/dell'attestato d'assicurazione;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di debito/credito da cui risulti che almeno il 51 % del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;
 - dichiarazione scritta con indicazione delle ragioni per cui il punto vendita non accetta la restituzione dell'oggetto.
- C Se l'assicuratore riconosce la copertura del sinistro: l'oggetto deve essere consegnato all'assicuratore nella confezione originale entro 30 giorni contro ricevuta di ritorno (per raccomandata). Le spese di spedizione e trasporto dell'oggetto all'assicuratore sono a carico della persona assicurata.

7 Glossario

C Carta

Carta di debito e/o di credito dell'emittente.

Colpa grave

Commette colpa grave chi viola le più elementari norme di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze.

Copertura carte

Le prestazioni assicurative dell'assicurazione shopping legate alla carta che possono essere incluse tramite adesione opzionale al contratto collettivo fra emittente e assicuratore.

E Emittente

Cembra come emittente delle carte, nonché terze parti da essa incaricate per gestire la relazione tra titolare ed emittente delle carte.

P Persone assicurate

L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera. È assicurata la persona che ha aderito al contratto d'assicurazione collettiva con l'emittente delle carte (titolare della carta principale).

S Stipulante

Lo stipulante è l'emittente.

Svizzera

Nel campo di applicazione Svizzera rientra la Svizzera.

T Titolare della carta

Titolare di una carta.

Titolare della carta principale

La persona che ha fatto domanda di carta principale presso l'emittente e che può richiedere sotto la propria responsabilità e per proprio conto delle carte supplementari.

Titolare della carta supplementare

La persona alla quale l'emittente ha consegnato, su richiesta del titolare della carta principale, una carta supplementare.